



CITTÀ DI
SARZANA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 12 DEL 13-03-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2020.

In prosecuzione di seduta

Punto N. 5 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione: Imposta municipale propria (I.M.U.) – aliquote e determinazioni esercizio 2020.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, chiede se vi siano interventi in fase dibattimentale.

Nessuno intervenendo chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Nessun consigliere chiedendo di intervenire il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi salvo 4 contrari (Casini, Raschi, Lorenzini e Giorgi)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili di servizio interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n° 5 all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
Citta' di Sarzana - DCC n. 12 del 13-03-2020

presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

II SEGRETARIO GENERALE

LUIGI GUERRERA

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARLO RAMPI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .

L'Assessore al Bilancio, Daniele Baroni

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Che sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. *ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Che la base imponibile è ridotta del 50%:

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;*
- c. *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*

Cha l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5%;

Che, dall'importa dovuta per la predetta abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o Citta' di Sarzana - DCC n. 12 del 13-03-2020

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Che, ai sensi del comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1%;

Che, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non sino in ogni caso locali, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25%;

Che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% ovvero diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Che, ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è dello 0,86% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 760, per le abitazioni locatate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Rilevata l'opportunità di favorire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana del territorio anche in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 che ha introdotto la facoltà per i soggetti privati di concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14);

Rilevato altresì che la normativa all'art. 7, comma 1 bis del D.L. 14/2017 prevede la possibilità per i comuni di deliberare detrazioni dall'imposta Municipale Propria (IMU) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base agli accordi ed ai patti di cui sopra;

Ritenuto di introdurre, ai sensi dall'art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m.i., per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 200, degli oneri assunti dal soggetto passivo a proprio carico relativi a spese di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1 dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell'anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare degli oneri

assunti ed il patto finanziato con gli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta. L'applicazione della presente misura è comunque subordinata alla sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana tra Prefetto e Sindaco di cui all'art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.

Constatato che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

- 1. Di dare atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;*
- 2. Di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;*
- 3. Di dare atto, altresì, che ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*
- 4. Di prendere atto che sono altresì considerate abitazioni principali:*
 - 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
 - 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
 - 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
 - 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - 6. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

5) Di approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

FATTISPECIE	IMU
<i>Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	6 ‰
<i>Unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) regolarmente assegnate. Detrazione di euro 200,00.</i>	7,6 ‰
<i>Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale;</i>	1 ‰
<i>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questa ipotesi la base imponibile è ridotta del 50%. Il beneficio in parola si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</i>	9 ‰
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	2,50 ‰
<i>Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;</i>	10,6 ‰
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono le fattispecie esentative di cui all'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019;</i>	10,6 ‰
<i>Aliquota immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato;</i>	9,6 ‰

6) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

7) Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.